

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

PALERMO - GIOVEDÌ 5 GENNAIO 2006 - N. 1

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDÌ

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO  
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

## DECRETI ASSESSORIALI

### ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

DECRETO 3 gennaio 2006.

**Modifica della data di inizio delle vendite di fine stagione o saldi per il periodo invernale dell'anno 2006.**

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 25 marzo 1996, n. 9, recante norme in materia di vendite straordinarie e di liquidazione;

Visti la legge regionale 6 agosto 1997, n. 28, l'art. 50 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e l'art. 96 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 di modifica della legge regionale 25 marzo 1996, n. 9;

Visto il proprio decreto n. 60/Gab. del 12 maggio 2005, nel quale viene stabilito all'art. 2 che le vendite di fine stagione possono essere effettuate, per il periodo invernale del biennio 2006/2007, dal secondo sabato del mese di gennaio al 15 marzo;

Vista la richiesta della Confesercenti regionale del 22 dicembre 2005, nella quale viene evidenziato che il rimorare dei saldi causerà notevoli penalizzazioni al commercio;

Visto il comma 3 dell'art. 8 della medesima legge regionale n. 9 del 25 marzo 1996, che consente all'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, di modificare le date delle vendite di fine stagione o dei saldi in virtù dell'andamento del mercato;

Considerato che anche altre regioni deputate a ciò, hanno provveduto con un'adeguata anticipazione delle date di inizio vendita dei saldi in parola;

Attesa anche la difficile situazione economica che ha determinato una contrazione non indifferente delle vendite, particolarmente in Sicilia;

Vista la propria richiesta di parere n. 9493/5S trasmessa alle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito, per il periodo relativo ai saldi invernali 2006;

Decreta:

Art. 1

Le vendite di fine stagione o saldi per il periodo invernale del corrente anno 2006 possono essere effettuate dal giorno 6 gennaio 2006 e sino al giorno 12 marzo 2006.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione. Palermo, 3 gennaio 2006.

LO MONTE

(2006.1.008)